



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il TRIBUNALE, Prima Sezione Penale, composto dai Signori:

Dott. **STEFANO SCATI**..... PRESIDENTE ESTENSORE

Dott. **MASSIMILIANO CENSI**..... GIUDICE

Dott. **IRRES RIGOLI**..... GIUDICE

Con l'intervento del P.M. Dott. **CIGRI ENRICO**.....

con l'assistenza DELL'ASSISTENTE GIUDICIALE **DOTT.SSA BARBARA TASSO**

nella pubblica Udienza del **10/07/2018**.....

ha pronunciato

la seguente

ORIGINALE

N. **10813/16**..... R.G. N.R.

N. **5260/17**..... R.G.N.C.

N. **3425/18**..... R. Sent.

Motivazione

depositata il

17 LUG 2018

Il Cancelliere

Irrevocabile il

Redatta scheda il

N. Campione Pen.

N. Registro Esec.

SENTENZA

nei confronti di

PI **AL**..... Nato il **.....**

ASSENTE

RA **GM**..... nato il **.....**

ASSENTE

HI **SPA** in persona del legale rappresentante **TE**..... I **DM**..... nato il **.....**

HI **SPA** in persona del legale rappresentante **BR**..... **FR**..... nato il **.....**

IMPUTATI

P. [redacted] A. [redacted] e R. [redacted] G. [redacted]:

1) del reato p. e p. dall'art. 319 quater c.p., perché, nel corso di un accertamento ispettivo sulle attività contrattuali con cui le società H. [redacted] S.p.A. e H. [redacted] S.p.A gestiscono il servizio integrato dei rifiuti, A. [redacted] P. [redacted], abusando della sua qualità e dei suoi poteri di ispettore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), induceva G. [redacted] R. [redacted], responsabile della Direzione Acquisti e appalti delle predette società, con cui aveva avuto occasione di interloquire nell'espletamento delle proprie funzioni, a favorire la candidatura e la selezione del figlio, A. [redacted] P. [redacted] per uno stage retribuito nell'ufficio Relazioni esterne di H. [redacted] S.p.A.; in tal modo conseguendo, il pubblico ufficiale, l'indebita utilità dell'assunzione del figlio, il dirigente, l'indebito vantaggio per le società di cui è dipendente del condizionamento degli esiti ispettivi.

A Bologna, il 15 febbraio 2016.

H. [redacted] S.p.A. e H. [redacted] S.p.A.:

2) dell'illecito amministrativo previsto e sanzionato dall'art. 25 d. lgs. 8 giugno 2011, n. 231, in relazione al reato di cui all'art. 319 quater c.p., commesso, a vantaggio e interesse dell'ente (il condizionamento dell'ispezione condotta dall'ANAC), da G. [redacted] R. [redacted], Responsabile della Direzione Acquisti e Appalti di H. [redacted] s.p.a. e, dal 16 dicembre 2009, procuratore speciale di H. [redacted] S.p.a., con poteri di iniziativa e di firma per la conclusione di contratti di lavoro, servizi o forniture in nome della società, quindi titolare di funzioni di rappresentanza, di amministrazione e direzione delle società e/o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (la Direzione Acquisti e Appalti).

A Bologna, il 15 febbraio 2016.


In esito all'odierna udienza, sentiti:

PUBBLICO MINISTERO che conclude come da verbale d'udienza ;

LA DIFESA Avv. Guido Camera del Foro di Milano, di fiducia per R. [redacted] G. [redacted], che conclude come da verbale d'udienza ;

LA DIFESA Avv. Vittorio Manes del Foro di Bologna, di fiducia per P. [redacted] A. [redacted] che conclude come da verbale d'udienza ;

LA DIFESA Avv. Flippo Sgubbi del Foro di Bologna, di fiducia per H. [redacted] S.P.A. e H. [redacted], che conclude come da verbale d'udienza .



FATTO E DIRITTO

P. A. [redacted], nella qualità di ispettore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e R. Gi. [redacted], nella qualità di responsabile della direzione acquisti ed appalti delle società H. [redacted] s.p.a. ed H. [redacted] s.p.a., sono stati rinviati a giudizio, con decreto del 21 settembre 2017, per rispondere del reato di cui all'art. 319 *quater* c.p. per avere il primo, nel corso di una verifica compiuta presso le predette società, indotto il secondo a far sì che il proprio figlio conseguisse uno stage retribuito presso H. [redacted] s.p.a. Sul presupposto che il R. [redacted] avesse agito al fine di condizionare gli accertamenti ispettivi, il PM ha inoltre contestato alle due società l'illecito amministrativo ex lege 231/2001 relativo alla commissione del reato di cui all'art. 319 *quater* c.p. In assenza dei due imputati, si è proceduto all'acquisizione (su accordo delle parti) dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche, all'assunzione dei testi indotti dal PM e dalle difese degli imputati nonché all'audizione del consulente indotto dai due Enti.

All'udienza del 15 maggio 2018 le parti hanno concluso come da separato verbale e all'udienza del 10 luglio 2018 si è data lettura del dispositivo.

Dalla documentazione agli atti e dall'audizione dei testi di PG è emerso che:

- 1) in data 19 ottobre 2015 il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha disposto l'effettuazione di un visita ispettiva presso H. [redacted] s.p.a. e la partecipata H. [redacted] s.p.a. al fine di *"acquisire puntuali elementi conoscitivi sull'attività contrattuale svolta nell'ultimo triennio dalle società suddette nell'ambito della gestione del servizio integrato dei rifiuti, estendendo le indagini, in riferimento ai rapporti individuati, alla verifica in ordine al ricorso da parte dei medesimi soggetti appaltanti agli istituti delle proroghe dei rinnovi"*; il gruppo ispettivo è stato composto dall'ing. M. [redacted] C. [redacted] e dall'ing. A. [redacted] P. [redacted] (odierno imputato), i quali sarebbero stati coadiuvati da militari della Guardia di Finanza;
- 2) in data 18 novembre 2015 il C. [redacted] e il P. [redacted] si sono presentati presso la sede della H. [redacted] s.p.a. ove - assistiti dall'odierno imputato R. Gi. [redacted] che era il responsabile della direzione acquisti ed appalti- hanno svolto accertamenti in loco sino al giorno 20 novembre;



- 3) in data 24 novembre il P. ha chiamato il R. -la cui utenza telefonica era sotto controllo nell'ambito di altro procedimento per turbativa d'asta- per chiedergli se avesse avuto modo di vedere il curriculum del figlio; il R. ha risposto di aver attivato una verifica con la direzione del personale per accertare se il curriculum fosse stato caricato nel database;
- 4) in data 25 novembre il R. ha chiamato C. A., direttore del servizio sviluppo e formazione di H. s.p.a., per sapere se c'era qualche "news" per lui; nel pomeriggio dello stesso giorno è stato informato dal C. che *"l'uomo non risulta nemmeno a protocollo"*;
- 5) trascorsi pochi minuti, il R. ha chiamato il P. per dirgli che il curriculum del figlio non risultava depositato agli atti dell'azienda e che sarebbe stato meglio ripresentarlo attraverso i meccanismi di collegamento informatico;
- 6) in data 26 novembre, alle ore 9,30, P. A. (figlio dell'imputato) ha inserito la scheda ed il proprio curriculum nel portale on line di H. s.p.a.;
- 7) in data 26 novembre, alle ore 15,45, il P. ha telefonato al R. per dirgli che il figlio aveva inviato il curriculum ed il R. lo ha assicurato che avrebbe avvisato i colleghi dell'ufficio personale;
- 8) trascorse un paio d'ore, il R. ha chiesto al C. di fare una nuova verifica sul portale ricevendo conferma che la candidatura era arrivata alle ore 9,30. La telefonata si è conclusa con la frase del C. *"senti, ma aspetto ...segnali per procedere o procediamo normalmente già..."* cui il R. ha replicato: *"no, beh non so se... noi per definizione procediamo sempre normalmente, secondo le regole...con massima trasparenza"*;
- 9) in data 18 dicembre il P. ha chiamato il R. per dirgli che due giorni prima il figlio aveva sostenuto il colloquio presso l'ufficio personale e che ne avrebbe conosciuto l'esito verso la fine del mese di gennaio. Il R. si è compiaciuto della tempestività della convocazione e -quando il P. ha pronunciato la frase *"...speriamo che sia positivo"*- ha replicato ridendo *"eh sì, certo"*. Dopo di che ha assicurato il proprio interlocutore che avrebbe fatto una verifica presso l'ufficio personale *"...per avere un ritorno e un aggiornamento ..per la situazione"*. Il P. ha infine detto che *"avrebbe disturbato più in là, per sapere..."* ed il R. ha ribattuto: *"certamente... siamo sempre qua..."*. Dagli atti acquisiti presso H. risulta che in data 16 dicembre 2015 P. A. ha effettivamente compilato un questionario per la selezione dei candidati;
- 10) in data 22 gennaio 2016 P. A. ha chiamato per tre volte una utenza fissa in uso ad H. s.p.a.; dopo di che è stato richiamato da detta utenza e, come si è evinto dall'esame dei tabulati, la telefonata è durata 89 secondi;
- 11) in data 15 febbraio 2016 P. A. ha iniziato a svolgere il tirocinio semestrale retribuito (Euro 800 mensili di cui Euro 500 a carico dell'azienda ed il

resto coperto da un contributo regionale) avendo come tutor la signora M. L. responsabile dell'ufficio "progetti speciali e reporting di comunicazione";

- 12) in data 22 aprile 2016 H. s.p.a. ha ricevuto notizia che il P. era stato sostituito nell'incarico ispettivo dall'ing. M. M.; era infatti accaduto che il P. il quale nel mese di settembre del 2015 aveva presentato una domanda di trasferimento per gravi motivi di salute del coniuge, era stato comandato, con decorrenza dal 28 dicembre, al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche dell'Italia meridionale;
- 13) in data 5 agosto 2016 è stata depositata la relazione ispettiva nella quale sono stati evidenziati importanti profili di criticità nell'operato di entrambe le società al punto che il consiglio di amministrazione di ANAC ha disposto che copia di detta relazione venisse trasmessa alla locale Procura della Repubblica e al Nucleo Anticorruzione della Guardia di Finanza;
- 14) in data 14 settembre 2016 sono stati acquisiti presso ANAC copia degli atti relativi alla verifica ispettiva nonché presso H. s.p.a. copia degli atti relativi al tirocinio di P. A. e dei curricula presentati da altri aspiranti ai medesimi stage e/o tirocini formativi.

Svolte tali debite premesse, è ora tempo di esaminare le modalità con le quali il figlio dell'imputato ha avuto accesso al tirocinio formativo.

Dalla documentazione prodotta risulta che H. s.p.a. offre sul proprio sito Internet un percorso di tirocinio formativo della durata di sei mesi da effettuare nei diversi ambiti dell'area staff e, segnatamente, nei settori risorse umane, amministrazione/finanza, business/development, relazioni esterne, legale/societario, servizi/Corporate. L'annuncio è rivolto a laureandi e laureati da non più di dodici mesi nelle seguenti aree disciplinari: ingegneria gestionale, discipline economiche, discipline giuridiche, scienze politiche e sociali. L'ammissione al tirocinio è infine subordinata alla valutazione di determinati requisiti fra i quali le capacità relazionali e di team work, lo spirito di iniziativa, gli aspetti motivazionali, la flessibilità (cfr. doc. 7 bis del PM).

P. A. (nato nel 1986) ha dichiarato, nel curriculum inviato ad H. il 26 novembre 2015, di aver conseguito nell'anno 2007 il diploma di maturità scientifica con la votazione di 62/100; di aver conseguito nel mese di luglio del 2012 la laurea

triennale in scienze della comunicazione discutendo una tesi sul cinema di Stanley Kubrick e con la votazione di 105/110; di aver conseguito la laurea magistrale in detta disciplina nel marzo del 2015 discutendo una tesi su *"Comunicazione ambientale e pubblica amministrazione- Il caso del Green Public Procurement della Regione Emilia Romagna"* e con la votazione di 95/110. Il P. [redacted] ha altresì attestato di aver frequentato, dopo la laurea, un corso intensivo di contabilità e bilancio ed altro corso di 60 ore finalizzato all'aggiornamento giuridico, tecnico ed amministrativo. Il P. [redacted], nel questionario compilato il 16 dicembre 2015 presso H. [redacted] ha infine dichiarato di essere interessato a svolgere il tirocinio nel settore delle "relazioni esterne" (cfr. la scheda dipendente acquisita il 14 settembre 2016 e prodotta nella sua interezza sub 7).

La selezione effettuata da H. [redacted] s.p.a. nell'anno 2015 ha riguardato altri 13 candidati di cui 10 laureati in economia e tre in lingue straniere. Di questi, alcuni (fra cui tutti quelli laureati in lingue straniere) sono stati scartati preliminarmente, non essendosi nemmeno verificata la disponibilità al colloquio; altri hanno invece dichiarato di non voler partecipare al colloquio perché diversamente impegnati. La selezione è stata quindi ristretta a cinque candidati di cui tali Bi. [redacted] M. [redacted] e S. [redacted] B. [redacted] (con laurea in economia) sono stati giudicati inidonei, tale V. [redacted] L. [redacted] (con laurea in economia) è stata ritenuta idonea mentre sono stati scelti per il tirocinio il P. [redacted] e tale G. [redacted] F. [redacted], laureata in economia ed in possesso di pregresse esperienze lavorative presso dei Caf e l'Ascom (cfr. lo schema dei candidati al tirocinio ed i relativi curricula, documenti acquisiti presso H. [redacted] il 14 settembre 2016 e prodotti sub 11 e sub 12).

In merito alle modalità con le quali è stata operata la selezione, dalle deposizioni dei dipendenti di H. [redacted] è concordemente risultato che il fabbisogno di tirocinio formativo

era stato manifestato all'ufficio "Sviluppo, Formazione e Organizzazione (diretto dal già menzionato C██████) dall'ufficio delle "Relazione esterne" (diretto da tale G██████ Gi██████). In particolare, vi era stata una prima selezione mirata al reperimento di un tirocinante da destinare all'ufficio "Stampa Editoria e Media" (diretto da tale B██████) e la scelta era caduta sulla candidata G██████ Fr██████ In epoca successiva l'ufficio dei "Progetti speciali e dei rapporti di comunicazione" (diretto dalla già menzionata M██████) aveva manifestato altro fabbisogno e la scelta era caduta sul P██████

In particolare, la teste G██████ M██████ responsabile dell'ufficio "Personale Staff Centrali", ha dichiarato che l'inserimento chiesto dalla B██████ riguardava un tirocinante da adibire soprattutto alla correzione delle bozze del bilancio di sostenibilità; l'inserimento chiesto dalla M██████ riguardava un tirocinante che la supportasse nei progetti di comunicazione e che avesse anche qualche nozione di economia. La teste ha altresì dichiarato di aver effettuato, insieme al G██████, il colloquio con il P██████ dopo che questi aveva avuto un pre-colloquio con la M██████.

La teste M██████ Le██████ ha dichiarato che nel mese di gennaio del 2016 si era verificata l'esigenza di essere affiancata da un tirocinante visto che in quel periodo, oltre al progetto di educazione ambientale nelle scuole dal nome "La grande macchina del mondo", vi erano ulteriori importanti progetti da seguire. In particolare, era in atto il progetto dal nome "Passa alla bolletta elettronica e dona un albero alla tua città" che aveva come oggetto l'inaugurazione di una quindicina di aree verdi. Dopo aver inoltrato la richiesta all'ufficio personale, essa teste aveva esaminato il curriculum di tre o quattro candidati che, peraltro, erano stati scartati perché avevano una specializzazione in tematiche economiche, ma non in quella della comunicazione. La valutazione preliminare si era di conseguenza incentrata sul P██████ il quale, in considerazione del

percorso universitario, aveva specifiche competenze nel settore delle comunicazioni e, avendo frequentato dei corsi post-laurea nel settore amministrativo, poteva essere utile anche per il budget di gestione. Il successivo colloquio era avvenuto in presenza di essa M██████, del G██████ e della G██████.

Il teste G██████ Gi██████, indotto dalla difesa del R██████ nella qualità di direttore centrale delle relazioni esterne del gruppo H██████, ha dichiarato che all'inizio dell'anno 2016 la M██████ gli aveva rappresentato la necessità di essere affiancata da un tirocinante, visto che doveva contestualmente affrontare alcuni progetti di comunicazione. In particolare, la M██████ voleva un collaboratore che fosse in ufficio quando lei era fuori sede nel seguire tre progetti trasversali. In quel periodo era stato anche attivato il progetto "Regala un albero" per la cui attuazione la M██████ aveva parimenti necessità di assentarsi. La M██████ voleva, in altre parole, qualcuno che fosse in grado di scriverle un comunicato o una nota e che fosse presente in ufficio; vi era inoltre la necessità di monitorare la gestione del budget. Svoltata tale premessa, il teste ha dichiarato di aver formulato richiesta di fabbisogno all'ufficio personale in modo che venissero forniti i curricula dei candidati. Dopo un primo esame, la scelta era caduta sul profilo del P██████ il quale, sulla base dei titoli, sembrava avere le caratteristiche richieste: *"uomo della comunicazione, ma anche attento ai numeri che quando si parlasse di numeri sapesse cosa dire"* (cfr. pag. 31 della trascrizione dell'udienza del 13 febbraio 2018). Nel corso del colloquio, cui hanno partecipato anche la M██████ e la G██████, il P██████ aveva dato l'impressione di essere una persona attenta, curiosa, disponibile ed entusiasta che ben si sarebbe integrata all'interno di H██████. Rispondendo ad una domanda del PM, il teste ha dichiarato che l'unico colloquio con il P██████ si era svolto dopo le vacanze natalizie: segnatamente nei mesi di gennaio o febbraio 2016, subito dopo che la M██████ aveva chiesto di essere affiancata da un collaboratore.

Rispondendo ad una ulteriore domanda, il teste ha precisato che la selezione del tirocinante da affidare alla B. era stata fatta alcuni mesi prima e nell'ambito di 13 nominativi; ha altresì precisato che la programmazione del budget delle risorse umane avviene, in uno con la programmazione generale, nel mese di ottobre di ogni anno, fermo peraltro restando che il reclutamento dei tirocinanti è soggetto a scansioni meno rigide rispetto a quello dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato.

Ciò posto il collegio osserva quanto segue.

Dalla nota dell'Anac del 1° marzo 2017 (prodotta dalla difesa del P. all'udienza del 13 febbraio 2018) si ricava che gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato "importanti profili di criticità" nell'operato della società H. s.p.a. e della partecipata H. s.p.a. Dalla relazione ispettiva (prodotta sub 5 dal PM sempre all'udienza del 13 febbraio 2018) si evince che è stato, fra l'altro, contestato ad H. s.p.a. "il cospicuo ricorso" a procedure non ad evidenza pubblica per l'affidamento degli appalti mentre, quanto a H., si è stigmatizzato che le procedure non ad evidenza pubblica "erano in pratica lo strumento ordinario per l'affidamento dei contratti di lavoro, servizi e forniture". Sono stati inoltre mossi a carico di entrambe le società gli ulteriori rilievi riportati a pag. 91 e 92 della relazione la quale è stata significativamente trasmessa, oltre alle competenti autorità di vigilanza, anche alla locale Procura della Repubblica e al Nucleo Anticorruzione della Guardia di Finanza.

Il R. nella qualità di responsabile della "Direzione Acquisti ed Appalti" di entrambe le società, era ovviamente a conoscenza dei fatti storici sui quali si sarebbe fondato l'accertamento ispettivo con particolare riguardo al costante affidamento di appalti in difetto della procedura ad evidenza pubblica. Egli nutriva quindi il timore che nel corso dell'ispezione venissero accertate gravi irregolarità con quanto ne sarebbe conseguito in danno sia dell'Ente di appartenenza sia anche a titolo personale.

Chiarito tale aspetto sul quale si tornerà comunque in seguito, occorre ora esaminare le modalità con le quali P. [redacted] A. [redacted] ha conseguito lo stage retribuito.

Dalla telefonata del 24 novembre 2015 si evince che gli imputati P. [redacted] A. [redacted] e R. [redacted] G. [redacted] avevano già parlato della questione, verosimilmente nei tre giorni (dal 18 al 20 novembre) durante i quali l'ispezione si era svolta nei locali di H. [redacted]. Tale circostanza si desume con certezza dal fatto che il P. [redacted] abbia esordito, senza preamboli, con la frase *"le volevo chiedere soltanto se ha avuto modo di vedere quel curriculum...quella candidatura di mio figlio"* nonché dal fatto che il R. [redacted] abbia risposto *"sì, abbiamo attivato la verifica con la direzione del personale"*. Sempre in tale telefonata il P. [redacted] ha caldeggiato la richiesta con la frase *"va bene, speriamo che possa venire a farsi questo po' di tirocinio"* ed il R. [redacted] si è impegnato a tenerlo informato.

Dalla telefonata delle ore 16,53 del 25 novembre si evince che il R. [redacted] si è subito attivato presso la struttura competente visto che ha chiesto a C. [redacted] A. [redacted], direttore del servizio di sviluppo e formazione, se c'erano delle *"news"* per lui salvo poi apprendere, a mezzo di sms delle ore 17,22, *"che l'uomo non risulta(va) nemmeno a protocollo"*. Trascorsi solo pochi minuti, il R. [redacted] ha informato il P. [redacted] che il curriculum del figlio non risultava inserito nell'apposito sito internet di H. [redacted].

Nella telefonata del 26 novembre il R. [redacted], dopo aver avuto conferma dell'inserimento del curriculum, ha assicurato il P. [redacted] che avrebbe avvisato *"i colleghi della direzione Personale"*.

Trascorse un paio d'ore, il R. [redacted] ha chiamato il C. [redacted] chiedendo di fare una nuova verifica sul portale e ricevendo conferma che la candidatura era arrivata alle ore 9,30. La telefonata si è conclusa con la frase del C. [redacted] *"senti, ma aspettosegnali per procedere o procediamo normalmente già..."* cui il R. [redacted] ha replicato: *"no, beh non so"*

se... noi per definizione procediamo sempre normalmente, secondo le regole...con massima trasparenza". Nel corso del dibattimento si è proceduto all'ascolto di tale telefonata e si è dato atto che il R. non aveva utilizzato un tono sarcastico. La circostanza non assume, peraltro, alcuna rilevanza. A fronte della (oltremodo) significativa disponibilità del C. ad attribuire al figlio di P. lo stage immediatamente (come si ricava dall'espressione "segnali per procedere o..."), il R. ha infatti ritenuto prudentiale seguire le regole ordinarie con la sottoposizione del P. ad una "trasparente" selezione (che, come si dirà *infra*, si è però risolta in un mero simulacro).

Dagli atti acquisiti presso H. risulta che in data 16 dicembre 2015 P. A. ha effettivamente compilato un questionario per la selezione dei candidati e tale circostanza è stata commentata nella telefonata intercorsa fra i due odierni imputati alle ore 11,16 del 18 dicembre 2015. Il P. ha infatti chiamato il R. per dirgli che due giorni prima il figlio aveva sostenuto il colloquio presso l'ufficio personale e che ne avrebbe conosciuto l'esito verso la fine del mese di gennaio. Il R. si è compiaciuto della tempestività della convocazione e -quando il P. ha pronunciato la frase "...speriamo che sia positivo"- ha replicato ridendo "eh sì, certo". Dopo di che ha assicurato il proprio interlocutore che avrebbe fatto una verifica presso l'ufficio personale "...per avere un ritorno e un aggiornamento ..per la situazione". Il P. ha infine detto che "avrebbe disturbato più in là, per sapere..." ed il R. ha ribattuto: "certamente... siamo sempre qua...".

Questa è stata l'ultima telefonata intercettata dovendosi però dare atto che il 22 gennaio 2016 - e, cioè, quando doveva conoscersi l'esito del colloquio- il P. ha chiamato per tre volte una utenza fissa in uso ad H. s.p.a.; dopo di che è stato richiamato e la telefonata è durata 89 secondi.

Venendo ora ad esaminare le modalità con le quali si è proceduto all'attribuzione dello stage retribuito, va premesso:

- 1) che il procedimento per l'assegnazione dei tirocini extracurricolari *"si struttura in una prima fase di programmazione almeno semestrale delle necessità/disponibilità di attivazione di progetti formativi da parte delle strutture del gruppo"* (cfr. pag. 9 del protocollo n. 231 prodotto da H sub 14);
- 2) che la fase di programmazione avviene generalmente nel mese di ottobre, quando l'azienda verifica il proprio budget, anche con riferimento al settore delle risorse umane (cfr. dep. G, udienza 13 febbraio 2018);
- 3) che la procedura di selezione dei 13 aspiranti tirocinanti si era svolta nei tempi programmati mentre quella relativa al P è stata motivata da una esigenza insorta nel mese di gennaio del 2016 (cfr. le deposizioni testimoniali riportate nelle pagine precedenti e lo schema riassuntivo dei candidati prodotti dal PM sub 14).

Risulta quindi acclarato che P A è stato selezionato al di fuori della tempistica ordinaria, quando erano già stati stanziati i fondi da destinare al settore delle risorse umane. Risulta altresì che il bisogno aziendale (di avere un collaboratore nel settore della comunicazione) sarebbe insorto solo nel gennaio del 2016 mentre il P è stato sottoposto a colloquio nel mese di dicembre dell'anno precedente ove aveva già manifestato interesse ad essere adibito alle "relazioni esterne". E l'epoca di tale colloquio, pacificamente comprovata dalla telefonata del 18 dicembre e dalla documentazione rinvenuta presso H, induce dubbi sull'attendibilità della deposizione del G il quale ha riferito che il P venne sottoposto ad un unico colloquio svoltosi dopo le vacanze natalizie.

A ciò deve aggiungersi che, se è vero che il possesso della laurea in scienze della comunicazione non era in sé ostativo all'accesso al tirocinio (vista la sua equipollenza con la laurea in scienze politiche sancita con decreto del Ministro dell'Università del 21 dicembre 1998), è altrettanto vero che solo i laureati in economia e commercio

avevano superato la selezione preliminare mentre quelli laureati in altre discipline (in particolare in lingue straniere) non erano stati presi in minima considerazione.

Va altresì rilevato che il P██████, a differenza degli altri candidati scartati, non aveva pregresse lavorative e presentava un mediocre profilo di studi: diplomato all'età di 21 anni con 62/100; laureato in scienze della comunicazione all'età di 29 anni con 95/110.

Alla luce di tutto quanto precede deve quindi concludersi che P██████ A██████ è stato selezionato "fuori sacco", mediante l'artificiosa creazione di un bisogno aziendale ritagliato proprio sulla base del titolo di studio posseduto. E tale scelta, oltre ad essere difficilmente compatibile con la logica del profitto e del merito perseguite da H██████ non può che trovare giustificazione nelle più che interessate pressioni esercitate da P██████ A██████. Sul punto si rileva che l'imputato, nella qualità di padre di un potenziale disoccupato intellettuale, nutriva ovviamente speranza che al tirocinio sarebbe seguita la costituzione di un rapporto di lavoro stabile. E non può, d'altro canto, escludersi che lo stage non sia stato trasformato in un'assunzione solo perché H██████ s.p.a. ha appreso, a mezzo della nota del 22 aprile 2016 -e, quindi, prima della scadenza del semestre- che il P██████ era stato sostituito nell'incarico ispettivo dall'ing. M██████ li.

Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, non appare revocabile in dubbio che il P██████ abbia abusato della qualità di funzionario dell'autorità anticorruzione nel momento in cui ha chiesto al R██████ proprio nel cruciale momento di avvio dell'attività ispettiva, di intercedere in favore del figlio e nel momento in cui ha in seguito caldeggiato il buon esito della procedura, come si desume dalla frase "*...speriamo che (l'esito) sia positivo...anche per il bene dei figli*" pronunciata nella telefonata del 18 dicembre. Tale reiterata condotta, pur connotata da un certo garbo e apparente ritrosia, ha comunque influenzato la libertà di determinazione del R██████ che, nella qualità di direttore del servizio ispezionato, era in evidente stato di inferiorità; riprova di ciò è



l'estrema sollecitudine con la quale si è attivato con il C. per verificare se la domanda era stata inserita nel portale di H. per poi riferirne immediatamente l'esito al Pirchio stesso. La richiesta di quest'ultimo conteneva inoltre una implicita prospettazione di un vantaggio che, con un giudizio *ex ante*, andava individuata nella disponibilità a condurre gli accertamenti ispettivi senza particolare rigore ed accanimento. Ed il R. -essendo a conoscenza dei fatti storici sui quali si sarebbero fondati detti accertamenti e, quindi, della possibilità che la verifica si concludesse con la contestazione di gravi irregolarità- aveva tutto l'interesse ad accettare la richiesta induttiva nella speranza che la benevolenza e la riconoscenza di uno dei due ispettori potessero influire sull'esito della verifica.

Né, infine, può dubitarsi che il sinallagma contrattuale intercorso fra P. e R. - che per ovvie ragioni non poteva essere oggetto di una esplicita prospettazione e pattuizione- si sia risolto in un indebito vantaggio. Ed invero, chiarito che la richiesta induttiva poteva essere comunque disattesa facendo presente che la selezione dei tirocinanti si era conclusa, si rileva che la strumentalizzazione della funzione pubblica ha comportato una sorta di riapertura dei termini di ammissione alla comparazione e, soprattutto, l'attribuzione dello stage retribuito ad un soggetto che, per il suo modesto *curriculum*, non sarebbe stato mai preso in considerazione.

Quanto sin qui detto consente di replicare alle argomentazioni con le quali le difese hanno contestato che il fatto in esame possa essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 319 *quater* c.p., quale delineata nella nota sentenza Maldera (cfr. S.U. 24 ottobre 2013 n. 12222).

Ad integrazione di quanto già detto va comunque ribadito e precisato:

- 1) che il soggetto privato (intendendosi per tale il R. sia in proprio sia quale dirigente di H.) intendeva conseguire il vantaggio di attenuare/limitare le conseguenze negative della verifica ispettiva e che per tale ragione ha aderito,

pur potendo rifiutare, alla richiesta del P. (che implicitamente conteneva la prospettazione di un trattamento beneyolo). E se è vero che, come acutamente osservato dal difensore dei due Enti, nel capo di imputazione si è data prevalenza al vantaggio del pubblico ufficiale (visto che il momento di commissione del reato è stato individuato in quello dell'assunzione del tirocinante) è altrettanto vero che è stata comunque descritta anche la controprestazione: "...il condizionamento degli esiti ispettivi";

- 2) che non può attribuirsi la minima rilevanza al fatto che l'ispezione si sia conclusa con l'accertamento di gravi irregolarità in danno di H. e della controllata H. An. In primo luogo perché la spinta di natura utilitaristica che ha motivato l'agire del R. deve essere valutata *ex ante*, cioè, al momento dell'avvio della ispezione, quando è stato di fatto concluso l'illecito accordo negoziale. In secondo luogo perché, trascorso poco più di un mese, il P. è stato escluso dal gruppo ispettivo a seguito di trasferimento (casuale o "mirato") a diverso incarico;
- 3) che la procedura di selezione di P. A. da parte dell'ufficio del personale è stata avviata su richiesta del R. il quale, come si è ripetutamente detto, era il soggetto più interessato ad un certo esito ispettivo e in tale condizione si è sollecitamente rapportato con il funzionario pubblico. Per cui, pur a fronte di una "assunzione" del febbraio del 2016, appare inconferente che l'ultimo contatto con il P. sia (*rectius*: risulti) quello consacrato nella telefonata del 18 dicembre. Appare altresì irrilevante che nella telefonata del 26 novembre il R. abbia chiesto al C. di procedere con "massima trasparenza" visto che, come si è già detto, si è trattato di un mero invito alla cautela, motivato dalla disponibilità dell'interlocutore ad una immediata -e, quindi, oltremodo sospetta- assegnazione dello stage.

Una volta accertata la responsabilità di entrambi gli imputati, è ora tempo di esaminare la posizione di H. s.p.a. e di H. s.p.a. in relazione all'illecito amministrativo di cui all'art. 25, 3° comma della legge 231 del 2001.

Occorre premettere che il R. ha rivestito la funzione di direttore di una unità organizzativa e che la difesa non ha comunque mai contestato il ruolo apicale rivestito dal predetto. Va altresì premesso che, sulla base della verifica *ex ante*, il reato è stato commesso nel precipuo interesse dei due Enti visto che la finalità sarebbe stata quella di influenzare gli accertamenti ispettivi.

Quanto alla eccepita condizione di esonero da responsabilità prevista dall'art. 6, il Collegio osserva quanto segue.

H s.p.a., società con prevalente partecipazione pubblica quotata in borsa, è soggetta al controllo di numerose autorità pubbliche (fra le quali, la Consob, l'Anac, il Ministero dell'Ambiente, quello della Economia e quello del Lavoro) che esercitano il loro potere di vigilanza anche mediante visite ispettive.

Il reato per il quale si procede, al pari di altri reati relativi al mercimonio di pubbliche funzioni, sarebbe stato evitato ove il modello organizzativo fosse stato integrato da un protocollo destinato a regolare i rapporti con le Autorità di Vigilanza il quale avesse previsto:

- 1) che i funzionari delle Autorità di Vigilanza fossero coadiuvati da personale di aree diverse da quella oggetto di ispezione; e ciò con lo scopo di evitare commistione fra il controllore ed il diretto controllato nell'ambito della quale maturano confidenza, familiarità e quant'altro può favorire indebite richieste;
- 2) che spettasse solo agli organismi di vertici (e con il controllo dell'organo di vigilanza) ogni decisione che potesse in qualche modo coinvolgere il personale ispettivo; e ciò con lo scopo di "blindare" e di assoggettare al massimo livello di responsabilità scelte aziendali (quali assunzioni, conferimenti di incarichi professionali, appalti ecc.) foriere di possibili gravi conseguenze per l'Ente.

Va infine ribadito che l'assegnazione del tirocinio al figlio del P è avvenuta grazie all'individuazione di un bisogno ritagliato sul suo (modesto) *curriculum*: la laurea in scienze della comunicazione ha comportato l'inserimento *ad hoc* del tirocinante presso l'ufficio "progetti speciali e reporting di comunicazione". Il che non può non indurre a ritenere che la struttura abbia contribuito ad attuare il proposito del R, anziché ostacolarlo.

Venendo ora ad esaminare le questioni conseguenti all'affermazione di responsabilità, non può essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., peraltro nemmeno richiesta. Ed invero, premesso che il giudizio di particolare tenuità deve essere fondato su una valutazione globale del fatto, si rileva che la richiesta induttiva è stata formulata da un funzionario dell'autorità anticorruzione e, cioè, proprio da chi avrebbe avuto il

dovere specifico di prevenire e denunciare episodi di mercimonio della funzione pubblica. Tale richiesta è stata inoltre accolta da H. al preordinato fine di condizionare gli esiti della verifica ispettiva, conclusasi con la contestazione di gravi e molteplici irregolarità.

Può essere, per contro, ravvisata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. atteso che, se è vero che il tirocinio ha comportato l'erogazione della somma di Euro 800 mensili per un semestre, è altrettanto vero che in tale periodo P. A. ha regolarmente prestato la propria attività a favore dell'Ente; sì che il danno in concreto subito appare di speciale tenuità.

Vanno infine riconosciute ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche in considerazione dell'incensuratezza, del consenso prestato per il tramite dei difensori all'utilizzabilità dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche e della esigenza di adeguare la pena al caso concreto.

Visti i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., si stima equo commisurare in anni sei (pari al minimo edittale) la pena base del P. e in un anno la pena base del R. A seguito dell'applicazione nella massima estensione delle due attenuanti, il P. deve essere condannato alla pena finale di anni due e mesi otto di reclusione e il R. a quella di mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Sussistono le condizioni di legge per concedere al R. i doppi benefici.

Quanto alla posizione dei due Enti, l'art. 25 3° comma D.lgs. 231/01 prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria e di sanzioni interdittive.

Va subito osservato che nel caso di specie non ricorre alcuna delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 13 per le sanzioni interdittive atteso che non risulta la reiterazione di illeciti (lett. b) e che non è stato conseguito un profitto di rilevante entità (lett. a).

L'art. 10 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per quote in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000; la norma va combinata con l'art. 25, 3° comma, in base al quale la sanzione pecuniaria deve commisurata in una cornice da 300 a 800 quote.

L'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, va commisurata sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Nel determinare il numero delle quote, occorre tenere conto della gravità del fatto e, del grado della responsabilità dell'Ente, fermo restando che, a mente dell'art. 12 lett. b), la sanzione pecuniaria deve essere ridotta della metà se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Sulla base di tali principi, appare equo determinare il valore della quota in Euro 515 in considerazione delle dimensioni e della sfera operativa dei due Enti; la gravità del fatto impone di determinare in 400 unità il numero delle quote mentre la modestia del danno patrimoniale consente di applicare la riduzione ex art. 12 lett. b); con l'effetto che H s.p.a. e la controllata H An s.p.a. debbono essere condannate a pagare la sanzione pecuniaria di Euro 103.000 cadauna (Euro 515 x 400 = 206.000 : 2).

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara gli imputati responsabili del reato loro ascritto e, previa concessione ad entrambi dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p. e delle attenuanti generiche, condanna P. A. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e R. G. alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.


Concede al R. il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione.

Visto l'art. 25, 3° comma del D.lgs. 231/2001, dichiara le società H s.p.a. ed H s.p.a. responsabili dell'illecito loro ascritto e, previa riduzione ex art. 12 lett. b), condanna ciascuna di esse al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 103.000.

Condanna gli imputati e gli Enti al pagamento delle spese processuali.

Indica il termine di giorni 30 per la motivazione della sentenza.

Bologna, 10 luglio 2018


il presidente estensore
Stefano Scati

Depositato in Cancelleria

Oggi



17 LUG. 2018

L'Assistente Giudiziario
Silvia Pizzaglia

